

VERBALE DI ACCORDO WELFARE SANITARIO CCNL AUTONOLEGGIO 2023

PREMESSO

Le Parti firmatarie

- ANIASA rappresentata dal Segretario Generale dottor Giuseppe Benincasa e dal dottor Alberto Valecchi;

le Segreterie Nazionali di

- FILT CGIL rappresentata da Cristiano Tardioli
- FIT CISL rappresentata da Francesco Sorrentino
- UIL TRASPORTI rappresentata da Massimo Longo; Ivan Cerminara

si sono incontrate per valutare la situazione relativa alla fusione tra Cassagest e Reciproca..

CON TALE PREMESSA

e con l'obiettivo di dare continuità alle prestazioni offerte tramite Unisalute ed ai vantaggi fiscali ex TUIR, verificata l'impossibilità di proseguire il modello tramite Cassagest/Reciproca, che ringraziano, le Parti con il presente accordo che ha validità un anno (dal 31/12/2022 al 31/12/2023) hanno convenuto di utilizzare la cassa di Assistenza Sanitaria Cassa Salute Più di Unisalute che, in ragione della diminuita quota associativa da € 3,00 ad € 1,00 procapite, consente anche un miglioramento delle prestazioni vigenti come di seguito rappresentate, a parità di contributo complessivo.

Vengono pertanto effettuate le seguenti modifiche ai singoli punti delle condizioni contrattuali vigenti;

NUOVE PRESTAZIONI

1. STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA PER ASSICURATI CON ETA' MINIMA 18 ANNI

1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società garantisce il rimborso delle spese sanitarie o l'erogazione di servizi di assistenza per un valore corrispondente alla somma garantita mensilmente all'Assicurato quando questi si trovi in uno stato di non autosufficienza come indicato al successivo articolo "Definizione dello stato di non autosufficienza".

1.2 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

Ai fini dell'operatività della garanzia, le persone assicurate non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assicurabilità:

1. Avere limitazioni per compiere uno o più degli atti ordinari della vita di seguito indicati:
 - a. spostarsi,
 - b. lavarsi,
 - c. vestirsi,
 - d. nutrirsi.
2. Essere in diritto, aver richiesto o essere stato riconosciuto invalido civile nella misura di almeno il 40%
3. Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l'assunzione di medicinali ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l'assunzione di almeno 3 medicinali.
4. Essere affetti da tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o farmacologiche, alcolismo, HIV, epatite cronica

1.3 SOMMA ASSICURATA

La somma mensile garantita nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni indicate al successivo articolo "Definizione dello stato di non autosufficienza" corrisponde a € 500,00 da corrispondersi per una durata massima di 6 mesi.

1.4 DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assicurato il cui stato di salute non venga giudicato "consolidato" e che si trovi temporaneamente nell'impossibilità fisica di poter effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:

- soddisfare la propria igiene personale (La capacità di soddisfare un livello di igiene corporea conforme alle norme abituali: cioè di lavare la parte alta e bassa del corpo).
- nutrirsi (la capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile ovvero di essere in grado di portare gli alimenti alla bocca e di inghiottire).
- spostarsi (la capacità di muoversi da una stanza ad un'altra all'interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio).
- vestirsi (la capacità di mettere o togliere i propri vestiti o qualsiasi protesi ortopedica portata abitualmente).

e necessiti temporaneamente ma in modo costante:

- o dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
- o di sorveglianza medica/infermieristica prestata in regime di ricovero.

Non verranno pertanto considerati in copertura gli eventi/sinistri tali da dare origine ad uno stato di non autosufficienza consolidata

.....

In merito al punto B.2 "ESCLUSIONI DALL'ASSICURAZIONE" vanno aggiunte le seguenti esclusioni:

Limitatamente alle prestazioni previste al punto XX "Stati di non autosufficienza temporanea", l'assicurazione non è operante per le conseguenze:

- a) di malattie mentali, disturbi psichici e del comportamento in genere, compresi i comportamenti nevrotici, psicosi, depressioni e loro conseguenze;
- b) dovute a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose commesse dall'assicurato con dolo o colpa grave;
- c) di alcolismo acuto o cronico. Abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- d) di guerra civile o straniera, di tumulti, di rissa, di atti di terrorismo nei quali l'Assicurato ha avuto parte attiva, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti;
- e) dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f) di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting, l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione a gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
- g) del rifiuto di seguire le prescrizioni mediche: con ciò si intende che l'assicurato di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
- h) di prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto);
- i) di partecipazione attiva dell'assicurato ad atti criminali;

- j) di infortuni causati da azioni dolose compiute dall'assicurato;
- k) delle prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché le cure a carattere sperimentale e i medicinali biologici;
- l) di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- m) di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti, tempeste, bufere, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, tsunami, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe e slavine;
- n) di tutte le terapie mediche;
- o) dirette o indirette di pandemie.

UNISALUTE SI IMPEGNA

- a contattare tutte le Aziende per effettuare le verifiche degli aventi diritto;
- a rendere note le nuove prestazioni ai referenti aziendali;
- a gestire le modifiche alla convenzione con Cassa Salute Più;
- a gestire i rinnovi, alle nuove prestazioni, con le singole Aziende;
- a redigere i nuovi documenti contrattuali;
- a redigere la nuova guida alle prestazioni, coerente con le pattuizioni sopra esposte, che renderà disponibile nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di gennaio 2020;
- ad aggiornare il sito internet www.assistenzasanitariaautonoleggio.it
- ad informare ed inoltrare prontamente alle Parti tutti i documenti come sopra descritti.

Roma li 13/10/2022

ANIASA	<i>Alberto Valecchi</i>
FILT CGIL	<i>Giuseppe E. ...</i>
FIT CISL	<i>Fra ...</i>
UIL TRASPORTI	<i>Luigi ...</i>
UNISALUTE	<i>Dr. ...</i>